

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 918/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare era stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽³⁾ in conformità della procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione ⁽⁴⁾. A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Il 13 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare ⁽⁶⁾. L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare. La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante la sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare. Il progetto di relazione di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e l'11 luglio 2014 sono stati approvati come relazione di riesame della Commissione sulla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare.
- (3) Si conferma che la sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) I feromoni di lepidotteri a catena lineare sono un gruppo di feromoni naturalmente prodotti da insetti dell'ordine dei lepidotteri. Essi condividono una definizione strutturale e un meccanismo di azione comuni. La relazione di revisione relativa ai feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008) contiene un elenco dei singoli composti aventi la definizione strutturale comune di feromoni di lepidotteri a catena lineare e contenuti in prodotti fitosanitari autorizzati. Tale elenco sarà aggiornato, ove opportuno.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario modificare le condizioni di approvazione della sostanza feromoni di lepidotteri a catena lineare. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Straight Chain Lepidopteran Pheromones (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare come antiparassitario). EFSA Journal 2014;12(1):3524. 537 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3524. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- (6) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 255 relativa alla sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«255	Feromoni di lepidotteri a catena lineare	Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)	Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)	1 settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante presenta informazioni di conferma riguardo: 1) il profilo genotossico dei composti del gruppo aldeide 2) l'esposizione delle persone e dell'ambiente derivante dalle diverse modalità di impiego dei feromoni di lepidotteri a catena lineare come prodotto fitosanitario rispetto ai livelli naturali di fondo di tali feromoni. Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2015 e le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2016.»